



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 16 DEL 05 GIU. 2015

OGGETTO: Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche), anno 2015. Approvazione del "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH Anno 2015". Non impegno di spesa.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

In attuazione degli obiettivi e dei criteri metodologici ed operativi indicati nel "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2015" di cui alla nota Ministero della Salute n. 7645-P del 13.02.2015, con il presente atto si approva il "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH Anno 2015", affinché le Aziende ULSS del Veneto possano effettuare sul territorio regionale l'attività di controllo di cui all'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907. Non impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRETTORE

SEZIONE PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA

**Premesso che** con il Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907, del Parlamento e del Consiglio, è stato istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione delle sostanze Chimiche), per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche prodotte e commercializzate all'interno dell'Unione Europea.

**Visto che** il successivo Reg. (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha abrogato le Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE, modificando ed integrando le disposizioni di cui Reg. (CE) n. 1907/2006.

**Considerato** il complesso ed organizzato intervento REACH – facente capo all'ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) con sede ad Helsinki - finalizzato ad assicurare nei singoli contesti dell'Unione Europea un efficace presidio in relazione ai rischi per la salute e per l'ambiente all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea, rischi derivanti dalla produzione, dalla commercializzazione e dall'impiego delle sostanze chimiche.

**Rilevato che** con la L. 06.04.2007 n. 46 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali", è stata istituita l'Autorità competente nazionale REACH, insediata presso il Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione.

**Considerato che** con il successivo D.M. del Ministero della Salute 22.11.2007 sono state indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009, sono stati definiti criteri e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Reg. (CE) n. 1907/2006.

**Visto che**, nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'ECHA e dal Ministero della Salute, l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale si è svolta, negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 sulla base del Piano nazionale di controllo e sulla scorta degli indirizzi di cui all'Accordo Stato-Regioni-PP.AA del 29.10.2009 in materia di vigilanza REACH.

**Considerato che** l'attività di vigilanza regionale REACH è stata realizzata con riferimento al documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011 contenente linee guida, criteri e strumenti operativi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

**Considerato che** nel corso degli anni - attraverso l'attività di supporto di un nucleo di esperti delle Aziende ULSS della nostra regione e dell'ARPAV, precedentemente formati a livello regionale - sono state progressivamente create le condizioni affinché le Aziende ULSS siano ora in grado di svolgere autonomamente l'attività di controllo sul territorio regionale.

**Considerato che** con la DGR n. 2010 del 04.11.2013 e con la DGR n. 477 del 07.04.2015 – sono state attribuite le funzioni riguardanti l' "Autorità competente regionale REACH", prevista dall'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 in materia di controlli ufficiali e linee di indirizzo, all'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.

**Considerato che** anche l'attività di vigilanza REACH 2014 in ambito regionale si è conclusa nel rispetto della DGR n. 607 del 29.04.2014 e che sono stati trasmessi gli esiti finali di tale attività di vigilanza all'Autorità Competente Nazionale REACH con note n. 43124 del 14.07.2014 e n. 19632 del 30.03.2015 da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" (Autorità Regionale Competente REACH).

**Considerato che** con nota n. 7645-P del 13.02.2015, il Ministero della Salute ha inviato il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici – Anno 2015", al fine di proporre alle Regioni e PP.AA., sulla base degli indirizzi provenienti dall'ECHA, le linee caratterizzanti l'attività di vigilanza REACH nei singoli contesti regionali nel corso del 2015.

**Ravvisato che** il "Piano Nazionale 2015" prevede che nei singoli contesti regionali siano svolte attività di controllo presso le imprese di produzione, utilizzo e commercializzazione delle sostanze chimiche:

- secondo il Progetto pilota, adottato dal Forum dell'ECHA, con lo scopo di verificare il rispetto degli obblighi in materia di autorizzazione per 2 sostanze (MDA 4,4-methylenedianiline e muschio xilene);
- secondo i Progetti del Forum dell'ECHA per l'attività di controllo da effettuare mediante la metodologia REACH en- force 1, 2 e 3;
- almeno un controllo analitico.

**Considerato che** in ambito regionale - come avvenuto negli anni precedenti - oltre all'attività di controllo di base indicata nel Piano Nazionale di controllo ufficiale 2015, dovranno essere realizzati altri controlli derivanti da segnalazioni eventualmente pervenute alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica o da situazioni particolari emergenti in ambito locale ed inoltre dovranno essere previste differenziate tipologie di controllo in relazione a particolari esigenze derivanti dal sistema produttivo e dalla complessità della normativa REACH che richiede in capo ai soggetti istituzionali competenti precisi adempimenti da rispettare.

**Acquisita** con nota n. 66342 del 28.5.2015 da parte dell'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" la proposta di "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH Anno 2015", in seguito alle indicazioni emerse nell'incontro regionale del 26.03.2015 con i rappresentanti delle Aziende ULSS e successivamente all'attività di coordinamento a riguardo svolta dall'Autorità competente regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale").

**Considerato l'Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente atto – che, contenente il "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH - Anno 2015" rappresenta l'attività di vigilanza REACH da condurre da parte delle Aziende ULSS.

**Atteso che** la configurazione del sistema regionale dei controlli ufficiali REACH, con il coinvolgimento del personale delle Aziende ULSS e dell'ARPAV da impiegare nella vigilanza REACH già preparato nell'ambito dell'attività formativa appositamente svoltasi a livello regionale, consente di confermare le precedenti modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza REACH anno 2014, attraverso il ruolo del Nucleo di esperti - di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011 - che ha sostenuto negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 l'attività di vigilanza REACH in ambito regionale.

**Ravvisata** l'opportunità di confermare, per l'anno 2015, in capo al nucleo di esperti REACH, l'incarico già affidato negli anni precedenti al fine di garantire supporto ed assistenza tecnica in occasione dei sopralluoghi presso le imprese individuate quali sedi del controllo.

**Considerato che** tale supporto è a favore del personale ispettivo dei Dipartimenti di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV - competenti per territorio in relazione all'ubicazione delle stesse imprese oggetto del controllo - da individuare tra quanti hanno partecipato alla FASE 3 della iniziativa di formazione prevista con DGR n. 3461 del 30.12.2010.

**Visto** il Reg. (CE) n. 1907 del Parlamento e del Consiglio del 18.12.2006 che istituisce in ambito europeo il sistema REACH per la tutela della salute e per la protezione ambientale in riferimento alle sostanze chimiche ed in particolare l'art. 125.

**Visto** il Reg. (CE) n. 1272 del Parlamento e del Consiglio del 16.12.2008.

**Visto** il D.L. 15.2.2007 n. 10, art. 5 bis, c. 2, convertito in L. 06.04.2007 n. 46 per l'attuazione in ambito nazionale del sistema REACH.

**Visto** il D.M. Salute del 22.11.2007 riguardante gli adempimenti e le attività previsti dal Reg. (CE) n. 1907/2006;  
**Visto** l'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. del 29.10.2009 riguardante i controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1907/2006.

**Visto** il Decreto della Dirigente Regionale Direzione Prevenzione n. 46 del 09.09.2011 e la DGR n. 2019 quali atti preliminari allo svolgimento dell'attività di vigilanza regionale REACH, anno 2011.

**Vista** la DGR n. 477 del 07.04.2015 di incarico per il biennio 2015-2016 all'Azienda Ulss 10 di Autorità Competente regionale REACH.

**Considerata** la nota n. 7645-P del 13.02.2015 proveniente dal Ministero della Salute con la quale è stato proposto il "Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2015".

**Visto** il "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009" stipulato nella seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

**Viste** le conclusioni dell'incontro regionale del 26.3.2015 tra i rappresentanti delle Aziende ULSS in materia REACH e la conseguente proposta di "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH - Anno 2015".

**Vista** la nota protocollo n. 33642 del 28.05.2015 dell'Azienda sanitaria Ulss 10 Autorità Competente regionale REACH.

**Ravvisata** la necessità di approvare il "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH Anno 2015" secondo gli elementi, i criteri e le modalità evidenziate **nell'Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**Visto** l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

#### DECRETA

1. di approvare il "Piano Regionale di Controllo Ufficiale REACH - Anno 2015" evidenziato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente Decreto per l'attuazione in ambito regionale dell'attività di vigilanza REACH;
2. di stabilire che le Aziende ULSS, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, svolgeranno le attività previste nell'**Allegato A** di cui al punto 1, secondo i tempi e le modalità evidenziate nello stesso "Piano Regionale

- di Controllo Ufficiale REACH - Anno 2015", mediante l'eventuale supporto tecnico-operativo del Nucleo di esperti REACH di cui alla DGR n. 2019 del 29.11.2011;
3. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica a comunicare eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio per la puntuale e completa attuazione del "Piano Regionale di Controllo" di cui al punto 1;
  4. di pubblicare il presente Decreto nel BUR della Regione del Veneto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di dare atto che il presente atto non comporta onere alcuno a carico del Bilancio regionale.

F.to Dott.ssa Giovanna Frison

---

**SEZIONE RAGIONERIA**

---

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l'impegno di spesa  
n. \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ di €. \_\_\_\_\_

Venezia, \_\_\_\_\_

---

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE REACH - ANNO 2015**

Il "Piano Regionale di Controllo ufficiale REACH" nella Regione del Veneto per l'anno 2015 è attuato, nel rispetto del "Piano Nazionale delle attività di controllo su prodotti chimici Anno 2015", da parte delle Aziende ULSS e dell'ARPAV competenti per territorio, nell'ambito di un coordinamento a livello provinciale, in accordo con l'Autorità Competente Regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale").

Al fine di garantire l'applicazione del Piano Nazionale citato, nel corso del 2015, sul territorio della Regione Veneto viene prevista:

1. l'effettuazione di almeno 15 (quindici) controlli eseguiti presso altrettante imprese di produzione, importazione e commercializzazione, secondo le metodologie dei Progetti REACH en-force e Progetto pilota adottato dal forum dell'ECHA per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di autorizzazione relativamente a due sostanze (MDA 4,4-methylenedianiline e muschio xilene). I contenuti del Progetto pilota sono evidenziati nel relativo Manuale accessibile ai RIPE user attraverso Portale dell'ECHA in quanto è relativo alla specifica attività di vigilanza da svolgere;
2. l'effettuazione di eventuali controlli di sostanze soggette a restrizioni, di cui all'All. XVII Reg. REACH nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, secondo un accordo stabilito a livello regionale attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate, effettuando almeno un controllo analitico;
3. l'effettuazione di eventuali altri controlli richiesti da esigenze particolari, il cui svolgimento sarà concordato con l'Autorità Competente Regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale"), attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate.

Oltre alle indicazioni del citato "Piano Nazionale delle attività di controllo 2015", gli elementi da considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono quelle previste dall'art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006, del D.M. della Salute 22.11.2007 e, in ambito regionale, dal documento "Attività di vigilanza REACH", approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011.

**1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH EN-FORCE E PROGETTO PILOTA ADOTTATO DAL FORUM DELL'ECHA****1.1 Metodi di individuazione delle imprese****1.1.1 Il "target group"**

Le imprese rientranti nei controlli da effettuare sono quelle appartenenti alla filiera di approvvigionamento:

- delle sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale;
- delle sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui all'Allegato XIV del REACH;
- dei prodotti fitosanitari (codice NACE 20.2);
- dei prodotti cosmetici non allo stadio di prodotto finito (codici NACE 20.4 e 20.5);



- dei prodotti detergenti e deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5);

### 1.1.2 I Criteri di priorità nella selezione delle imprese

Le imprese da selezionare per l'effettuazione dei controlli sono:

- imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/1999;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione della sostanza chimica in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute) secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla Autorità Competente Nazionale REACH tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore Sanità.

### 1.1.3 Le fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

Saranno utilizzate le seguenti fonti al fine di individuare le imprese da controllare:

- portale RIPE;
- data base delle Aziende ULSS e dell'ARPAV;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- database EPIWORK;
- elenco imprese trasmesse dall'Autorità Competente Nazionale REACH;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane.

## **1.2 I soggetti che procedono alla consultazione della banca dati e quindi all'individuazione delle imprese da controllare**

I RIPE User sono i soggetti che, appartenenti alle Aziende ULSS e all'ARPAV, sono stati designati rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e dall'ARPAV ed hanno partecipato al workshop per Ispettori REACH svoltosi a Milano il 18.2.2015. Tali soggetti sono consegnatari dei "token" affinché, attraverso l'accesso al Portale dell'ECHA, possano ottenere dati ed informazioni utili per lo svolgimento del controllo. Pertanto i RIPE User individueranno le imprese da sottoporre al controllo, sulla base dei criteri fissati dai Protocolli REACH per l'anno 2015.

## **1.3 Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

Saranno oggetto del controllo:

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>, SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del Regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti anche in articoli utilizzati dal consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

## **1.4 Obiettivi del controllo**

In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REF e Progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, sono fissati i seguenti obiettivi:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;



- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
- verifica della conformità delle Schede di Sicurezza (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 453/2010) e verifica dell'etichettatura apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Reg. CLP o D. Lgs 65/2003 sino al 01/06/2015);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg. REACH e art. 49 Reg. CLP);
- verifica degli obblighi di notifica all'ECHA (art. 40 Reg. CLP);
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele.

### 1.5 Quantificazione numerica dei controlli

Saranno effettuati complessivamente in ambito regionale, anche attraverso accordi tra le Aziende ULSS dello stessa area provinciale ed in modo da garantire che in ogni provincia si effettui l'attività di controllo in almeno due imprese:

- n. 8 controlli (corrispondenti a 2/3 delle imprese segnalate dall'Autorità Nazionale Competente REACH) relativamente al Progetto Pilota, adottato dal Forum dell'ECHA per la verifica degli obblighi in materia di autorizzazioni in riferimento alle sostanze MDA (4,4-methylenedianiline) e muschio xilene. In questo caso, poiché l'individuazione delle imprese è direttamente collegato alle indicazioni provenienti dall'Autorità Nazionale Competente REACH i controlli saranno svolti dalle seguenti Aziende ULSS in relazione all'ubicazione delle stesse imprese:
  - Aziende ULSS n. 1 di Belluno,
  - Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa,
  - Azienda ULSS n. 5 "Ovest Vicentino",
  - Azienda ULSS n. 6 di Vicenza,
  - Azienda ULSS n. 9 di Treviso,
  - Azienda ULSS n. 13 di Dolo-Mirano,
  - Azienda ULSS n. 20 di Verona,
  - Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo.
- n. 7 controlli relativamente ai Progetti REACH en-force 1, 2 e 3 in modo da assicurare nelle seguenti aree provinciali un numero di controlli come di seguito riportato:
  - provincia di Belluno n. 1 controllo
  - provincia di Treviso n. 1 controllo
  - provincia di Venezia n. 1 controllo
  - provincia di Padova n. 2 controlli
  - provincia di Rovigo n. 2 controlli

### 1.6 I soggetti che effettuano il controllo

Nei mesi di maggio e giugno 2013 è stata realizzata in ambito regionale la FASE 3 dell'iniziativa di formazione prevista con DGR n. 3461 del 30.12.2010 ("Progetto Regionale REACH").

Tale attività formativa si è svolta presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Cà Foscari di Venezia con l'obiettivo di disporre di personale di Aziende ULSS e dell'ARPAV in grado di assumere il ruolo di ispettori REACH.



Pertanto l'iniziativa di formazione è stata rivolta ad un numero selezionato di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione di tutte le Aziende ULSS e dell'ARPAV per un totale di 54 frequentanti il corso (44 operatori delle Aziende Ulss e 10 operatori dell'ARPAV).

Il personale suddetto potrà quindi essere impiegato nell'attività di vigilanza REACH di cui al "Piano di Controllo ufficiale REACH – Anno 2015"

### **1.7 Scadenze temporali**

I tempi di effettuazione dei controlli e di presentazione della relativa rendicontazione sono:

- entro il **30 giugno 2015** saranno effettuate le ispezioni relative al Progetto pilota sull'autorizzazione (MDA e muschio xilene). Conseguentemente, entro il **10 luglio 2015**, l'Autorità Competente Regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") trasmetterà all'Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute) – previa informativa alla Sezione Prevenzione Sanità Pubblica sui risultati conseguiti - il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il Progetto pilota MDA suddetto, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA;
- entro il **31 dicembre 2015**, verranno effettuate le ispezioni in applicazione dei Progetti REACH en-force 1, 2 e 3. Conseguentemente, entro il **31 marzo 2016**, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.4 dell'Accordo Stato-Regioni n. 181/CSR/2009, l'Autorità Competente Regionale REACH (Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale") trasmetterà all'Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute) - previa informativa alla Sezione Prevenzione Sanità Pubblica sui risultati conseguiti - le risultanze delle attività di controllo dei Progetti REACH en-force 1, 2 e 3 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima Autorità Competente Nazionale REACH.

## **2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO**

Sulla scorta dell'adozione, da parte della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA (seduta del 7 maggio 2015, rep. Atti n. 88), del "Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli", è avviato un programma sperimentale di controlli analitici.

### **2.1 Metodi di individuazione delle imprese**

#### 2.1.1 Il "target group"

- imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6), della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e pelli (codici NACE 13, 14 e 15), dei giocattoli (codice NACE 32.4) limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH come riportate nella Tabella 2;
- imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione

#### 2.1.2 I Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/1999;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui art. 29 DLGS 152/06;
- imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;



- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi.

### 2.1.3 Le fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale RIPE;
- data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV);
- Database EPIWORK;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane.

### **2.2 Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

- sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - dei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, giocattoli (tabella 2);
- sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente) e ai quantitativi.

### **2.3 Obiettivi del controllo**

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e VIII Reg. REACH);

### **2.4 Soggetti che effettuano le analisi**

L'attività di campionamento, in coordinamento con l'Azienda ULSS competente per territorio, sarà condotta dal Dipartimento ARPAV provinciale, mentre l'analisi di laboratorio sarà effettuata dal Laboratorio ARPAV del DAP di Venezia.

### **2.5 Quantificazione numerica dei controlli**

Verrà effettuato entro il **31 dicembre 2015** almeno n. **1** controllo analitico.

### **2.6 Modalità rendicontazione dei controlli**

- Entro il **10 luglio 2015**, l'Autorità Competente Regionale previa informativa alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica sui risultati conseguiti trasmetterà all'Autorità Competente nazionale gli esiti dei controlli analitici effettuati entro il **30 giugno 2015** e redatti secondo indicazioni del Forum dell'ECHA.
- Entro il **31 marzo 2016**, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.4 dell'Accordo Stato-Regioni N. 181/CSR/2009, l'Autorità Competente Regionale previa informativa alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica sui risultati conseguiti trasmetterà all'Autorità Competente nazionale gli esiti dei controlli analitici effettuati entro il **31 dicembre 2015** redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima Autorità Competente Nazionale REACH.



### 3. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SECONDO IL “PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU PRODOTTI CHIMICI - ANNO 2015”

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese in grado di evidenziare con certezza l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione), sensibilizzanti respiratori e pericolose per l'ambiente.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni n. 181/CSR/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre e post l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR/2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'Autorità Competente nazionale REACH.
- g. Per quanto riguarda le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele ed articoli, i controlli analitici di cui al presente Piano sono condotti nel rispetto del “Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli”, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015 (n. 88 del rep. Atti).

#### Schema di individuazione target per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza/e-voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
trasporti	19.20; 22.11	IPA- 50	Olii diluenti; pneumatici
costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI	Cemento
gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni- 27 Pb- 63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici- 43	Articoli tessili e in pelle
giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43	Plastiche, articoli tessili e pelli
colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48	colle, adesivi sintetici